



“ANTIRICICLAGGIO” E PROFESSIONISTI: I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA E LA DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI

Documento n. 9 del 14 aprile 2006

In prossimità dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative della disciplina antiriciclaggio per i professionisti il presente documento individua i destinatari della normativa e fa il punto sulla decorrenza degli obblighi

NOTA OPERATIVA

“ANTIRICICLAGGIO” E PROFESSIONISTI: I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA E LA DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI

1. Premessa

Il Decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 ha esteso¹ ad alcune categorie di professionisti (ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, e per determinate operazioni, avvocati e notai) gli obblighi di identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati² e segnalazione delle operazioni sospette³ già previsti dalla normativa antiriciclaggio per le banche e gli altri intermediari finanziari. I suddetti obblighi avranno decorrenza a partire dal prossimo 22 aprile⁴. Sempre in tema di obblighi ‘antiriciclaggio’ il provvedimento ha introdotto a carico dei suddetti professionisti anche l’obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le eventuali notizie relative a infrazioni

alle disposizioni sulle limitazione all’utilizzo di denaro contante⁵. Nello stesso provvedimento⁶ è stato, infine, previsto l’obbligo di adottare adeguate procedure per prevenire e impedire le operazioni di riciclaggio. Come si avrà modo di evidenziare⁷, sia l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’obbligo di istituire procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio hanno decorrenza immediata – e sono dunque di immediata applicazione -, non essendo condizionati dall’emanazione di alcuna norma regolamentare.

In seguito all’entrata in vigore della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (legge comunitaria 2005) i sopraindicati obblighi sono stati ulteriormente estesi⁸ ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti

1 Il provvedimento ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (c.d. Direttiva antiriciclaggio). In particolare l’art. 2, co. 1, del decreto individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa agli obblighi ‘antiriciclaggio’.

2 Art. 13 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, co. 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e poi dall’art. 2, co. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni (c.d. legge antiriciclaggio).

3 Art. 2, co. 3, del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56.

4 Il combinato disposto degli art. 3, co. 2 e 8, co. 5, del D.Lgs. n. 56/2004 ha, infatti, condizionato la decorrenza dei suddetti obblighi all’emanazione di un regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze che individui modalità esecutive degli obblighi di identificazione della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Il regolamento, (contenuto nel D.M Ec. e fin. 3 febbraio 2006 n. 141, pubblicato in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006 – S.O. n. 86) entrerà in vigore il 22 aprile 2006. Ai sensi dell’art. 8, co. 6, inoltre, è stata attribuita all’UIC la competenza ad adottare disposizioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Il provvedimento, del 24 febbraio 2006, è stato pubblicato in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006 – S.O. n. 87. Il provvedimento reca le “Istruzioni applicative”.

5 Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

6 Art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

7 Vd. successivo par. 5.

8 Art. 21, co.1, legge 23 febbraio 2006 n. 29.

Art. 21 - Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s) è inserita la seguente: “s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti.. (segue)

ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Pertanto, dal 23 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 29/2006), anche i professionisti non iscritti negli albi sopraindicati (ad esempio i tributaristi) e le società di servizi sono tenuti ad adempiere agli obblighi 'antiriciclaggio'. Come si avrà modo di evidenziare⁹ per tali soggetti sono immediatamente vigenti non solo gli obblighi relativi alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla istituzione di misure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio, ma anche quelli relativi alla identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione (obblighi che per ragionieri e dottori commercialisti, revisori, consulenti del lavoro, avvocati e notai avranno decorrenza solo a partire dal 22 aprile).

Di seguito si indicano analiticamente i professionisti interessati dalla disciplina, e si anticipa il contenuto in sintesi degli obblighi 'antiriciclaggio' (il cui approfondimento sarà oggetto di un documento di prossima pubblicazione).

2. I soggetti obbligati

Sono tenuti¹⁰ ad adempiere agli obblighi 'antiriciclaggio':

- i ragionieri e i periti commerciali,

- i dottori commercialisti,
- i revisori contabili,
- i consulenti del lavoro,
- i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (ad es. tributaristi e società di servizi)¹¹.

Sono, inoltre, obbligati anche i notai e gli avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti, ovvero assistano questi ultimi nella progettazione o nella realizzazione di operazioni relative:

- al trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche,
- alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni,
- all'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli,
- all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società,
- alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe.

Nei confronti di notai ed avvocati, dunque, gli obblighi antiriciclaggio scattano solo in presenza di specifiche attività.

In ogni caso tutti i professionisti sopraindicati sono tenuti¹² agli adempimenti derivanti dall'osservanza della normativa antiriciclaggio qualora la

(segue) ...ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;".

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".

Tale provvedimento, oltre ad apportare modifiche al D.Lgs. n. 56/2004, ha delegato il Governo all'emanazione di provvedimento attuativi della Dir. 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio).

9 Vd. successivo par. 5.

10 Art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004 così come modificato dalla legge n. 29/2006.

11 Tali soggetti non sono stati espressamente richiamati nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141/2006. Tuttavia il Ministero stesso ha anticipato la notizia di una prossima formalizzazione dell'estensione a tali soggetti degli obblighi 'antiriciclaggio' (vedi Il Sole 24ore sabato 8 aprile 2006).

12 Art. 1, lett. g), Dm. Ec. e fin. n. 141/2006.

prestazione professionale fornita si sostanzia:

- nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione dei mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente;
- o nell'assistenza al cliente nella progettazione, trasmissione, movimentazione, verifica o gestione dei mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe.

Infine tutti i sopraindicati professionisti sono tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio anche qualora svolgano l'attività professionale in forma societaria od associativa¹³.

3. I casi di esclusione

I sopraindicati professionisti sono esonerati dagli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio qualora le informazioni ricevute da loro clienti (o comunque ottenute esaminando la posizione giuridica di questi o nell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in procedimenti giudiziari o relativi a tale procedimento, ivi compresa la consulenza sull'eventualità

di avviare od evitare un procedimento) siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo un procedimento giudiziario¹⁴. In tali ipotesi l'esonero, previsto dalla stessa direttiva comunitaria¹⁵, si giustifica in considerazione dell'assoggettamento della consulenza professionale al vincolo del segreto professionale.

Risultano inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio i professionisti che facciano parte di organi di amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, *trusts* o altre strutture¹⁶.

Non sono dunque assoggettati agli obblighi 'antiriciclaggio' gli amministratori¹⁷, i sindaci, i consiglieri di sorveglianza e i liquidatori di società con le seguenti eccezioni:

- i componenti dei collegi sindacali: degli intermediari finanziari (indicati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004)¹⁸, dei soggetti indicati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1999¹⁹.

In riferimento ai componenti del collegio sindacale (e degli altri organi di controllo sulla gestione e ai soggetti incaricati del controllo contabile) si segnala che la legge n. 29/2006 (legge comunitaria per il 2005), nel recepire la Dir. 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio), ha previsto che il legislatore delegato deve entro il 2007²⁰:

¹³ Art. 1, lett. f), Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006.

¹⁴ Art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 56/2004.

¹⁵ Direttiva 2005/60/CE, Considerando nn. 20-21 e Art. 23, co. 2.

¹⁶ Così il provv. U.I.C. del 24 febbraio 2006, Parte I, § 2.

¹⁷ Anche componenti del comitato di controllo della gestione.

¹⁸ Art. 10 legge antiriciclaggio. Infatti, in tali soggetti il collegio sindacale è tenuto all'osservanza della norme antiriciclaggio. In particolare il collegio sindacale deve trasmettere entro dieci giorni al Ministro del tesoro copia dell'atto (accertamento o contestazione) in cui rilevi fatti che possono costituire violazioni delle suddette norme.

¹⁹ Si tratta delle società che operano nei settori di recupero dei crediti, custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori, agenzie di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, gestione di case da gioco, etc.

In tali soggetti, già annoverati tra gli intermediari soggetti agli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, il collegio sindacale deve (art. 7 D.Lgs. n. 374/1999) verificare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, informando senza indugio l'U.I.C. di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscano una violazione delle suddette disposizioni.

²⁰ Combinato disposto art. 1 e art. 22, co. 1, legge n. 29/2006.

- uniformare la disciplina dell'art. 10 della legge antiriciclaggio e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 374/1999;²¹
- estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.²²

L'intervento è diretto a modificare i doveri del collegio sindacale, degli altri organi di controllo sulla gestione e dei soggetti incaricati del controllo contabile, in modo da rendere i doveri dei suddetti organi più coerenti con il sistema di prevenzione delle operazioni di riciclaggio.

4. Gli obblighi 'antiriciclaggio'

I sopraindicati professionisti sono chiamati a:

- *identificare* i clienti che si avvalgono della loro prestazione professionale²³

- qualora, anche con riferimento ad operazioni frazionate²⁴, la suddetta prestazione abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 12.500 euro;
- *registrare e conservare* per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate (indicate alla lett. a))²⁵;
- *segnalare* all'Ufficio Italiano Cambi - U.I.C. - le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648- bis e 648- ter cod. pen.)²⁶;
- *comunicare* al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all'utilizzo del denaro contante - rilevate nell'esercizio della propria attività professionale²⁷;

²¹ Art. 22, co. 1, lett. r), legge n. 29/2006.

²² Art. 22, co. 1, lett. q), legge n. 29/2006.

²³ Art. 13 D.L. n. 625/1979, convertito nella legge n. 15/1980 e sue successive modificazioni; vd. anche art. 3 Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006. Il regolamento precisa che l'obbligo ricorre, in ogni caso, in presenza di operazioni il cui valore sia indeterminato o indeterminabile. A queste ultime sono assimilate le operazioni aventi per oggetto la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trusts e strutture analoghe (co. 2-3). Per 'cliente' si deve intendere il soggetto cui il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico (art. 1, lett. h), Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006).

²⁴ Per 'operazioni frazionate' si intendono quelle operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 €, che risultano unitarie sotto il profilo economico e di valore superiore al suddetto importo (così l'art. 1, lett. i), Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006).

²⁵ Vd. Art. 3 del D.Lgs. n. 56/2004.

²⁶ Art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 56/2004 che richiama l'art. 3, D.L. n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991 e successive modifiche. Tale disposizione indica tra le caratteristiche che può rivestire l'operazione 'sospetta', in particolare, "l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona" (co. 1, 2° periodo). La segnalazione deve essere effettuata, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, a sua volta tenuto ad effettuare la segnalazione all'U.I.C. qualora la ritenga fondata sulla base degli elementi a sua disposizione.

²⁷ Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

- *adottare* adeguate procedure preventive e impeditive di operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all'adozione di forme di controllo interno e alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori²⁸.

Per quanto riguarda l'obbligo indicato alla *lett. d)* (comunicazione al Ministero delle infrazioni alle limitazioni previste dalla normativa antiriciclaggio²⁹ all'utilizzo del denaro contante), si precisa che la comunicazione deve:

- riferirsi a infrazioni di cui i professionisti abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni;
- avvenire entro 30 giorni dalla notizia dell'infrazione.

Le limitazioni indicate dalla normativa antiriciclaggio riguardano:

- il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore anche in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per un valore complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è tuttavia ammesso se effettuato per il tramite di intermediario abilitato (ad es. la banca);
- l'obbligatorietà per i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro dell'indicazione del nome (o ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Tenuto conto che le infrazioni relative ai trasferimenti effettuati per il tramite di

intermediari abilitati sono segnalati dagli intermediari stessi, i professionisti devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente le infrazioni riguardanti operazioni effettuate tramite trasferimento di denaro contante.

Nel caso in cui ad avere notizia dell'infrazione sia un dipendente o collaboratore del professionista (si pensi, ad esempio, ad una società di servizi o ad una associazione tra professionisti), si ritiene che l'obbligo di comunicazione faccia carico in ogni caso al professionista.

In caso di omessa comunicazione³⁰, i professionisti sono puniti con una sanzione pecuniaria compresa tra il 3% e il 30 % dell'ammontare dell'operazione.

Per quanto riguarda l'obbligo di adottare adeguate procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio (*lett. e)*), esso si sostanzia nella istituzione di forme di controllo interno e nella formazione dei propri dipendenti e collaboratori³¹.

La previsione dell'obbligo per il professionista di provvedere alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori è particolarmente rilevante, tenuto conto che la legge stessa prevede la possibilità per il professionista di utilizzare i propri collaboratori nell'espletamento degli adempimenti antiriciclaggio (ad esempio per l'adempimento degli obblighi relativi all'identificazione della clientela³²).

²⁸ Art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

²⁹ Art. 1 D.L. n. 143/1991 convertito nella legge n. 197/1991 e successive modificazioni.

³⁰ Art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 56/2004.

³¹ Così l'art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 56/2004.

³² In tal senso vd. l'art. 4 Dm. Ec. e fin. n. 141/2006.

5. Decorrenza dei suddetti obblighi

Per quanto riguarda la decorrenza degli obblighi relativi alla identificazione della clientela, registrazione e conservazioni dei dati e segnalazione delle operazioni sospette (*lett. a), b) e c)*) si deve distinguere a seconda dei soggetti.

Per ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai tali obblighi decorreranno a partire dal prossimo 22 aprile, data di entrata in vigore del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze³³. Pertanto, fino a tale data i professionisti sopraindicati non sono tenuti all'adempimento degli obblighi relativi a identificazione della clientela, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette.

Al contrario, per i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi³⁴, gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette risultano attualmente vigenti. La legge n. 29/2006, infatti, in sede di modifica dell'art. 8 del D.Lgs. n. 56/2004, non ha provveduto a modificare anche quanto previsto dal comma 5 in tema di decorrenza dei suddetti obblighi³⁵. In conse-

guenza di tale mancato adeguamento, la decorrenza degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione per tali soggetti non risulta condizionata dall'emanazione del regolamento attuativo (in vigore solo dal prossimo 22 aprile).

Gli obblighi relativi alla:

comunicazione delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze, adozione di misure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio, hanno, invece, immediata applicazione nei confronti di tutti i sopraindicati professionisti (e sono dunque attualmente già in vigore) perché non condizionati dall'emanazione di alcun provvedimento attuativo³⁶.

In sintesi

Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 56/2004 dalla legge comunitaria 2005 i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (ad. esempio i tributaristi e le società di servizi) sono tenuti ad adempiere fin da ora:

- sia agli obblighi relativi alla identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati e segnala-

³³ Decreto Ministero economia e finanze n. 141/2006 che stabilisce contenuto e modalità esecutive dei suddetti obblighi (anche in riferimento all'ipotesi di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza).

³⁴ Vd. la precedente nota n. 8.

³⁵ Art. 8, co. 5, del D.Lgs. n. 56/2004:

5. "Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4". Come può osservarsi non è stato inserito, in sede di modificazione, il riferimento alla lett. s-bis.

³⁶ In riferimento alla decorrenza dell'obbligo relativo all'adozione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio si deve ritenere che la sua piena applicazione si avrà solo a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141/2006 e Provvedimento U.I.C. del 24 febbraio 2006).

- zione delle operazioni sospette
- sia agli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e di adozione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio (misure di controllo interno e formazione dei propri dipendenti e collaboratori).

A ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, invece, si applicano attualmente solo l'obbligo relativo alla

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla istituzione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio.

Per tali soggetti gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette saranno vigenti a partire dal prossimo 22 aprile nelle modalità stabilite dal Dm. Ec. E fin. n. 141/2006 (e dalle relative istruzioni applicative indicate dall'U.I.C.).

Decorrenza degli obblighi 'antiriciclaggio' per i professionisti

Soggetti tenuti Obblighi antiriciclaggio	Ragionieri e Dottori commercialisti	Consulenti del lavoro	Revisori contabili	Avvocati e Notai*	Soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione contabilità e tributi
Identificazione della clientela	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	già in vigore
Registrazione e conservazione dei dati	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	già in vigore
Segnalazione all'U.I.C. delle operazioni sospette	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	22 aprile 2006	già in vigore
Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di infrazioni	già in vigore	già in vigore	già in vigore	già in vigore	già in vigore
Istituzione di procedure preventive e impeditive di operazioni di riciclaggio (adozione di misure di controllo interno e formazione)	già in vigore**	già in vigore**	già in vigore**	già in vigore**	già in vigore**

* Solo per determinate operazioni: vd. il precedente paragrafo 2.

** Ma vd. la precedente nota 36.